

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 221

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Modifica all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di concessione dell’indennità di maternità alle braccianti agricole

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risolve uno dei problemi che gravano sulla previdenza agricola. Infatti, è stato accertato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un utilizzo indiscriminato delle indennità di maternità concesse alle braccianti agricole.

Si verifica, molte volte, il fenomeno dell'instaurazione del rapporto di lavoro delle braccianti agricole durante il periodo di gestazione al fine di percepire l'indennità di

maternità. È una situazione grave che incide sulla gestione del servizio contributi agricoli unificati comportando vere e proprie forme di truffa ai danni dell'ente previdenziale.

Pertanto, il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, modifica l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, disciplinando in modo più equo la concessione dell'indennità di maternità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le braccianti agricole hanno diritto alla indennità di cui al presente articolo a condizione che risultino iscritte da almeno due anni consecutivi, e precedenti l'inizio della gravidanza, per un numero di giornate non inferiore a 51 per ciascun anno solare, negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949».

